



Ministero del Turismo

Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione turistica

AVVISO PUBBLICO

**ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto del Ministro del Turismo di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro della transizione ecologica e il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del
17 marzo 2022**

MODALITÀ APPLICATIVE PER L'ACCESSO ALLA PIATTAFORMA ONLINE PER LA CONCESSIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA DI CUI ALL'ARTICOLO 79 DEL DECRETO-LEGGE 14 AGOSTO 2020, N. 104 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 13 OTTOBRE 2020, N. 126.

Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante "Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia", e in particolare, l'articolo 79, concernente ulteriori agevolazioni fiscali per il settore turistico e termale, ai sensi del quale il credito di imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture turistico-ricettive;

Visto il decreto del Ministro del turismo di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro della transizione ecologica e il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili prot. n. 3934, del 17 marzo 2022 recante Disposizioni applicative per l'attribuzione del credito d'imposta di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, a favore di strutture ricettive turistico-alberghiere, agrituristiche, termali e all'aria aperta ai sensi dell'articolo 79 del decreto- legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 e, in particolare, l'articolo 5 comma 1, nella parte in cui prevede che con pubblico avviso saranno definite le modalità di accesso alla piattaforma online, nonché la documentazione amministrativa e tecnica e ciò che non è espressamente disciplinato dal decreto medesimo;

SI AVVISA

Articolo 1

(Modalità di compilazione e presentazione della domanda di concessione e autorizzazione alla fruizione del credito d'imposta)

1. Le domande di concessione del credito d'imposta sono compilate e presentate esclusivamente tramite la procedura on line. Possono accedere alla procedura i beneficiari in possesso dei requisiti di cui al Decreto interministeriale prot. n. 3934 del 17 marzo 2022, disponibile sul sito istituzionale del Ministero del Turismo (<https://www.ministeroturismo.gov.it/criteri-e-modalita/>).

2. Sono nulle le domande non compilate e presentate tramite la procedura on line.

3. La compilazione delle domande è riservata al rappresentante legale dei soggetti richiedenti, come risultante dal Registro delle imprese.

4. La domanda ed i relativi allegati devono essere firmati digitalmente dal rappresentante legale dei soggetti richiedenti, come risultante dal Registro delle imprese. I richiedenti devono essere in possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC) attiva e risultante dal Registro delle imprese.

5. I dati inseriti dai richiedenti in fase di compilazione della domanda devono corrispondere alle informazioni riscontrabili dal Registro delle imprese.

6. Il modulo di domanda deve essere compilato in ogni sua parte.

7. È possibile accedere alla sezione informativa dell'incentivo e alla guida alla compilazione della domanda sulla procedura on line dall'apposita sezione dedicata alla misura del sito istituzionale del Ministero del turismo (www.ministeroturismo.gov.it).

8. Le domande possono essere compilate e presentate **dalle ore 12:00 del giorno 13 giugno 2022 alle ore 12:00 del giorno 16 giugno 2022** con le seguenti modalità:

- 1) accesso tramite sistema pubblico di identità digitale (SPID), carta d'identità elettronica (CIE) o carta nazionale dei servizi (CNS) all'apposita procedura on line;
- 2) inserimento di tutte le informazioni richieste per la compilazione della domanda;
- 3) generazione del modulo di domanda sotto forma di "pdf" immutabile contenente le informazioni e i dati forniti dal soggetto richiedente e successiva apposizione della firma digitale;
- 4) caricamento del modulo di domanda di agevolazione di cui all'**allegato n. 1** e dei relativi allegati, di cui al successivo comma 9 debitamente compilato e sottoscritto;
- 5) invio della domanda;
- 6) rilascio da parte della piattaforma on line dell'attestazione di avvenuta presentazione della domanda, recante il giorno e l'orario di acquisizione della medesima e il suo codice identificativo.

9. Le imprese richiedenti allegano alla domanda di concessione del credito d'imposta la seguente documentazione:

- a) copia delle fatture elettroniche relative alle spese eleggibili di cui all'articolo 4 del decreto interministeriale del 17 marzo 2022, individuati nella domanda di concessione, ai sensi dell'articolo 5 del medesimo decreto interministeriale;

- b) copia della documentazione attestante l'effettivo pagamento delle fatture tramite bonifico bancario o postale, SEPA/Ri.Ba./SDD, bancomat, assegno bancario o circolare, carta di credito aziendale, accompagnata dall'evidenza della quietanza su conto corrente che attesti il trasferimento del denaro tra beneficiario e fornitori.
- c) copia dell'estratto conto da cui risulti l'addebito e che mostri chiaramente l'importo, la data di pagamento, nonché la causale dello stesso;
- d) verbale di consegna o di installazione dei beni, eventualmente acquistati, presso la sede in cui vengono realizzati gli interventi;
- e) relazione finale, redatta in forma di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà del legale rappresentante del soggetto beneficiario contenente la descrizione dettagliata delle spese complessivamente sostenute;
- f) attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale, oppure da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali, o da un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, o nell'albo dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, oppure dal responsabile del centro di assistenza fiscale, da cui risulti l'effettività del sostenimento delle spese;
- g) per le spese sostenute in relazione agli interventi di cui all'art. 4, comma 1, lett. d), l'attestazione di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58, e ss.mm.ii.;
- h) copia delle relazioni, delle asseverazioni e degli attestati tecnici, ove richiesti, di cui all'articolo 4, comma 1, lett. h) del decreto interministeriale del 17 marzo 2022;
- i) quadro riassuntivo delle spese sostenute di cui all'**allegato n. 2** recante per ciascuna spesa eleggibile sostenuta, gli estremi della fattura e gli estremi del relativo pagamento;
- j) nel caso in cui l'importo del credito d'imposta richiesto sia superiore a euro 150.000,00 (centocinquantamila/00), moduli per la richiesta antimafia di cui all'**allegato n. 3**.

10. La domanda, a pena di inammissibilità, deve pervenire completa delle informazioni previste in ogni sua parte e nei relativi allegati.

Articolo 2

(Concessione del credito d'imposta e pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari)

1. Entro 60 giorni dal termine di presentazione delle domande il Ministero del turismo procede alla concessione dei crediti d'imposta sulla base dell'ordine cronologico di ricezione delle domande rilevato dalla procedura on line.

2. Le concessioni sono disposte con uno o più decreti del Ministero del turismo pubblicati sul sito istituzionale del Ministero del turismo (www.ministeroturismo.gov.it/).

3. In caso di insussistenza dei requisiti di ammissibilità previsti dal decreto interministeriale del 17 marzo 2022 e dal presente provvedimento, il Ministero del turismo procede alla trasmissione

dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, secondo quanto previsto all'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 3

(Autorizzazione alla fruizione del credito d'imposta)

1. Entro 30 giorni dalla conclusione delle verifiche istruttorie relative ai requisiti soggettivi delle imprese beneficiarie incluse negli atti di concessione di cui all'articolo 2 del presente Avviso e relativa documentazione di cui all'art. 1, comma 9 del presente avviso - previa comunicazione degli importi autorizzati all'Agenzia delle Entrate - il Ministero del turismo procede alle autorizzazioni alla fruizione dei crediti d'imposta, sulla base dell'ordine cronologico di ricezione delle domande rilevato dalla procedura on line e nei limiti delle risorse disponibili per ciascuna annualità, di cui all'articolo 5 comma 4 del decreto interministeriale del 17 marzo 2022.

2. Le imprese autorizzate riceveranno apposita comunicazione in merito alle autorizzazioni alla fruizione di cui al precedente comma, con indicazione dell'importo del credito effettivamente spettante. A partire dalla ricezione della comunicazione di autorizzazione le imprese potranno utilizzare il credito spettante, esclusivamente in compensazione, secondo le modalità previste dall'articolo 5, comma 7 del decreto interministeriale del 17 marzo 2022.

Articolo 4

(Trattamento dei dati personali)

1. Tutte le operazioni di trattamento dei dati personali necessarie all'attuazione della misura saranno poste in essere nel pieno rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 recante la disciplina europea per la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (General Data Protection Regulation – GDPR) e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come novellato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101.

2. L'informativa generale ai sensi dell'art. 13 GDPR e la policy in materia di privacy sono consultabili sul sito internet del Ministero del turismo (www.ministeroturismo.gov.it), sulla pagina "privacy policy", <https://www.ministeroturismo.gov.it/privacy-policy/>.

Articolo 5

(Verifiche delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà)

1. Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni, rilasciate dai soggetti beneficiari e dai loro fornitori possono – in qualsiasi fase del procedimento – essere oggetto di verifiche e controlli, anche a campione, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto interministeriale del 29 dicembre 2021 ed ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante il "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", tenendo altresì conto del D. Lgs. 7 marzo 1995 n. 82 – Codice dell'amministrazione digitale.

Articolo 6
(Disposizioni finali)

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente provvedimento, si rinvia a quanto disposto dal decreto interministeriale prot. n. 3934 del 17 marzo 2022.

2. Ai sensi dell'articolo 7 della legge 11 novembre 2011, n. 180, nell'**allegato n. 4** è riportato l'elenco degli oneri informativi per le imprese previsti dal decreto interministeriale del 17 marzo 2022 e dal presente provvedimento.

IL DIRETTORE GENERALE